

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI**SECONDO GRUPPO**

Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa. Ulteriori risposte saranno rese disponibili nei prossimi giorni.

Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale www.ruir.it.

Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.

Articolo 308 del Codice delle Assicurazioni

1. Quale è la corretta interpretazione dell'art. 308, comma 1, del Codice delle assicurazioni? Ad esempio una società agenziale che ha la seguente ragione sociale Rossi Assicurazioni s.n.c. può conservarla o ciò contrasta con l'art. 308, comma 1 ?

In base al disposto dell'art. 308, comma 1, del Codice l'uso, nella denominazione sociale o in altre comunicazioni al pubblico, della parola "assicurazione", è vietato ai soggetti diversi da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, e quindi anche agli intermediari assicurativi.

Tuttavia, considerato il rilevante impatto organizzativo ed economico sugli intermediari che conseguirebbe ad un immediato adeguamento alla richiamata disposizione, si ritiene che gli intermediari già operanti possano conformarsi con gradualità, secondo tempi e modalità che saranno definiti dall'Autorità nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'art. 308, comma 3, del Codice.

Resta inteso che la disposizione di cui all'art. 308, comma 1 è immediatamente operativa per le società di intermediazione di nuova costituzione.

Articolo 3

1. Quale è il termine per l'iscrizione nel registro per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento ?

Come previsto dall'art. 73, comma 2, del Regolamento il termine ultimo per l'iscrizione al registro è il 30 giugno 2007. Trattasi di disposizione speciale introdotta al fine di concedere ai soggetti ivi indicati il tempo necessario per un completo adeguamento alle novità che disciplinano il settore, inclusi gli obblighi di iscrizione.

2. La stipulazione di una polizza collettiva al 1° gennaio 2006 riqualificata come "intermediazione assicurativa" ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento equivale, ai fini dell'iscrizione nel registro, al possesso alla data del 1° gennaio 2006 di un incarico di intermediazione assicurativa?

La qualificazione, come attività di intermediazione assicurativa, della stipulazione di polizze collettive che presentano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, non può ritenersi funzionale all'applicazione delle norme del Regolamento di cui agli articoli da 63 a 72 relativi

al regime transitorio. Dette norme, infatti, sono rivolte a dare attuazione all'art. 343 del Codice delle assicurazioni e quindi a disciplinare il trasferimento o l'iscrizione nel registro degli intermediari già iscritti negli Albi od operanti nel mercato assicurativo al 1° gennaio 2006 secondo le fattispecie negoziali tipiche dell'intermediazione assicurativa. Non possono perciò essere estese alle fattispecie di intermediazione che, a quella data, non erano considerate tali, come, appunto, le polizze collettive ex art. 3, comma 3.

Articolo 17 - Corsi di formazione professionale

1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale ed aggiornamento siano tenuti da “docenti specializzati”. Cosa si intende per “specializzati” ? Gli agenti possono rientrare in tale nozione?

La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l'anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche.

E' inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l'intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione.

Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell'intermediario l'autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l'Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull'adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento.

2. E' previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale?

Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l'organizzazione della formazione, l'Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.

3. Nelle ore di frequenza possono essere ricomprese quelle già effettuate sulla base della circolare ISVAP 533/2004? E' possibile integrare la formazione già erogata nel 2006 in conformità alla circolare ISVAP 533/2004 per renderla rispondente a quanto previsto dal Regolamento?

Come già precisato nel documento riportante gli esiti della pubblica consultazione, non sono in alcun modo valutabili le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell'emanazione delle disposizioni dell'Autorità. Ciò in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi. Né appare possibile consentire deroghe, ammettendo integrazioni e adeguamenti *ex post* alla formazione già erogata, stante la impossibilità di individuare in astratto e con disposizione a portata generale i casi e i limiti in cui i corsi già svolti possano ritenersi parzialmente aderenti ai nuovi standard e quindi suscettibili di integrazione.

4. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento Intermediari?

La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall'art. 17, comma 2, del Regolamento con l'esclusione del mero affiancamento all'attività professionale di soggetti già iscritti.

Articolo 21 – Dichiarazioni sostitutive

1. Nel caso di falsa dichiarazione resa dal collaboratore all'agente in sede di autocertificazione, la responsabilità è del collaboratore o dell'agente che trasmette la richiesta di iscrizione del collaboratore all'ISVAP?

La responsabilità per le eventuali false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è del collaboratore dichiarante e non dell'agente che presenta la richiesta di iscrizione di tale collaboratore all'ISVAP, a meno di utilizzo consapevole delle false dichiarazioni da parte dell'agente.

Articolo 68 – Compensi

1. Come deve essere interpretato il riferimento, contenuto negli artt. 68 e 70 del Regolamento, alla ricezione di compensi, ai fini dell'iscrizione nel registro?

Nella nozione di "compenso" deve essere compresa ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivo dell'attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta. In particolare, si precisa che costituisce compenso anche l'erogazione di una retribuzione periodica ovvero la partecipazione ad utili, a fronte della predetta attività.

Roma, 28 novembre 2006